

IL PRESIDENTE
F.to BIONDI Arch. Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

COPIA

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario supplente esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GILETTA Pierangelo

=====

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 29.01.2019 giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 29.01.2019 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesposto verbale di deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Genola, 29.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe



COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 92

OGGETTO: Limite di spesa per assunzioni relative a lavoro flessibile.

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì NOVE del mese di OTTOBRE alle ore 14:30, presso la sala Giunta del Comune, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

| NOME | PRESENTI | ASSENTI |
|---------------------------------------|----------|----------|
| BIONDI Stefano – Sindaco | X | |
| TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore | | X |
| CEIRANO Matteo – Assessore | X | |
| | 2 | 1 |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Stefano, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto, ai fini del calcolo del limite di spesa previsto per il lavoro flessibile, l'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 il quale stabilisce che gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Rilevato inoltre che le limitazioni previste dalla sopracitata normativa non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Considerato che sempre il comma 28 sopracitato stabilisce che per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Rilevato che dal suddetto limite deve essere escluso la spesa relativa alle assunzioni stagionali finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada di cui all'art. 208 del D.lgs. n. 285/1992 (Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti con la Deliberazione n. 130/2015/PAR).

Specificato inoltre che la spesa sostenuta per potersi avvalere del personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, quanto per la spesa sostenuta per i contratti di formazione-lavoro, per altri rapporti formativi, per la somministrazione di lavoro nonché per il lavoro accessorio, la riduzione al 50% imposta agli enti locali (100% per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557) opera con riferimento a ciascun aggregato di spesa e non a ciascuna, singola, voce (cfr. Sezione controllo Basilicata, deliberazione n. 49/PAR/2013, Sezione controllo Emilia Romagna, deliberazione n. 186/PAR/2014).

Considerato che presso il nostro Ente nell'esercizio 2009 non risultano spese relative ad assunzioni di tipo flessibile, mentre nel triennio 2007-2009 ammontano ad euro 50.462,67 per all'aggregato inerente le collaborazioni coordinate e il tempo determinato (33.633,62 nel 2007 e 16.829,06 nel 2008) e ad euro 1.984,53 come lavoro interinale.

Considerato inoltre che il Comune di Genola nel 2017 (Consuntivo) nel 2018 (Bilancio Previsione) e nello schema di Bilancio di previsione 2019 risulta in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 restando nel tetto di spesa stabilità dal comma 557 quater (spesa di personale del triennio 2011-2013)

Preso atto quindi che il limite per lavoro flessibile nel nostro Ente risulta essere di 16.820,89 (50.462,67 / 3) per personale a tempo determinato, convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di euro 661,51 per contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni.

Preso atto che nella Delibera n. 187 del 9 giugno 2017 la Corte dei conti Lombardia, rileva che la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di "comando" esula dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10.

Preso atto che la Corte dei conti Sezione Autonomie ha ritenuto che sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 le spese per le convenzioni di cui all'articolo 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 22 dicembre 2004 per l'utilizzo contemporaneo di un dipendente all'interno del regolare orario di lavoro.

Preso atto del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale esterno a partire dal 1° gennaio 2019 a seguito della modifica dell'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avvenuta con l'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Sentito il Segretario Comunale;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di stabilire che il limite per lavoro flessibile nel nostro Ente risulta essere di 16.820,89 (50.462,67 / 3) per l'aggregato di spesa relativo al personale a tempo determinato, convenzioni Co.co.co e di euro 661,51 per contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. di prendere atto che nello schema di Bilancio di previsione 2019-2021 è stato previsto l'utilizzo di personale di altri Enti utilizzando le convenzioni di cui all'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 22 dicembre 2004 per l'utilizzo contemporaneo di un dipendente all'interno del regolare orario di lavoro.

- una dipendente dall'Unione del Fossanese cat. C1 per 18 ore settimanali dal 01/01/2018 al 09/01/2018
- il Segretario Comunale titolare al Comune di Racconigi per 7 ore settimanali.

3. di prendere atto che il personale utilizzato tramite convenzioni con altri Enti di cui all'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 22 dicembre 2004 per l'utilizzo contemporaneo di un dipendente all'interno del regolare orario di lavoro esula dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10.

4. di prendere atto che il personale di altro Ente che eventualmente verrà utilizzato in posizione di "comando" esulerà dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10.

5. di prendere atto del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale esterno a partire dal 1° gennaio 2019 a seguito della modifica dell'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avvenuta con l'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, la Giunta Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267